



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24-11-2015 (punto N 38)

Delibera

N 1129

del 24-11-2015

Proponente

CRISTINA GRIECO
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Gabriele GRONDONI

Estensore SILVIA MARCONI

Oggetto

Modifica della DGR 1005/2014 avente per oggetto "DGR n. 48 del 30.1.2012 L.r. 32/2002 art. 17, comma 1, lett. B - Attività riconosciute approvazione "Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute- Modifica"

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell' 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2012 n. 48 avente ad oggetto "Indirizzi per la gestione delle attività riconosciute (L.r. 32/2002 ex art. 17, comma 1 lett. b)";

Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 novembre 2014 n. 1005 la quale ha apportato modifiche alla Dgr 48/2012 (All.1) ed ha approvato il testo coordinato (All.2) con le modifiche indicate al punto 1 della delibera stessa;

Considerato che la Dgr 1005/2014 ha previsto che gli avvisi pubblici delle Amministrazioni Provinciali non abbiano un termine di scadenza e che le attività formative debbano avere inizio entro 12 mesi dalla data di riconoscimento del corso, fatta salva la possibilità da parte dell’organismo formativo di richiedere alla Provincia ulteriori 12 mesi per l’avvio delle attività formative, precisando che il riconoscimento decade automaticamente se l’attività formativa non viene avviata nei termini sopra indicati;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Considerato che la L.r. 22 del 2015, ai sensi della l. 56/2014, ha dettato norme sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e norme per la città metropolitana e per l’esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino;

Visto l’art. 2 comma 1 della l.r. 22/2015, ai sensi del quale sono oggetto di trasferimento alla Regione anche le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell’entrata in vigore della Legge regionale 22 stessa;

Visto altresì l’art. 1, comma 4 della l.r. 22/2015, il quale dispone che a seguito del trasferimento delle funzioni la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2015, adotti proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore;

Considerato quindi che il citato processo di riordino finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali è ancora in atto e sono in fase di definizione le modalità operative per la gestione dello stesso;

Considerato che, in attesa della completa definizione del quadro normativo sopra descritto ed in considerazione delle notevoli difficoltà rilevate delle Province, in questa fase di passaggio, di gestire la

verifica del prescritto termine di scadenza dei 12 mesi, le eventuali proroghe e le eventuali decadenze a causa delle numerose richieste di riconoscimento presentate dagli organismi formativi alle scadenze prefissate e della carenza di strumenti adeguati, è necessario non prevedere “che le attività formative debbano avere inizio entro 12 mesi dalla data di riconoscimento del corso, fatta salva la possibilità di richiedere alla Provincia ulteriori 12 mesi per l’avvio delle attività formative, a pena della decadenza del riconoscimento” come previsto nell'allegato 2 della citata delibera n. 1005/14;

Ritenuto opportuno pertanto modificare l'allegato 2 della d.g.r. 1005/2014, per eliminare l’obbligo di avvio delle attività entro 12 mesi dalla data di riconoscimento del corso a pena di decadenza del riconoscimento stesso;

Ritenuto altresì necessario, per non aggravare i procedimenti amministrativi tuttora affidati alle Province ed in un ottica di semplificazione amministrativa, prevedere che la modifica sopra riportata si applichi a tutti i progetti riconosciuti alla data di approvazione del presente atto, il cui riconoscimento avrà validità fino all’adozione degli atti regionali che interverranno in materia;

Visto il parere positivo del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 19 novembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di modificare l'allegato 2 della D.g.r. 1005/2014 “Indirizzi per la gestione delle attività riconosciute (L.r. 32/2002 ex art. 17, comma 1 lett. b)”, eliminando dal paragrafo “adempimenti e vincoli di gestione dell’organismo formativo” il seguente capoverso: “Le attività formative devono avere inizio entro 12 mesi dalla data di riconoscimento del corso e possono essere ripetute per più edizioni, fatta salva la possibilità da parte dell’organismo formativo di trasmettere, tramite lettera alla Provincia, 30 giorni prima della scadenza del termine, richiesta adeguatamente motivata di ulteriori 12 mesi per l’avvio delle attività formative. La Provincia ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali essa si intenderà accolta. Se l'attività formativa non viene avviata nei termini prescritti sopra indicati il riconoscimento decade automaticamente”.

2) di prevedere che tale modifica si applichi a tutti i progetti riconosciuti alla data di approvazione del presente atto, il cui riconoscimento avrà validità fino all’adozione degli atti regionali che interverranno in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GABRIELE GRONDONI

Il Direttore
PAOLO BALDI